

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 179 DEL 27/3/2019

OGGETTO: Autorizzazione a costituirsi nel ricorso avanti la Corte d'Appello di Catania a seguito del ricorso per riassunzione promosso dal dipendente Statello Giuseppe.-

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di Marzo presso la sede del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa, il Sig. Nicodemo Francesco, nominato con D.A. n°01/GAB del 02 Gennaio 2019 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa fino al 30/03/2019, afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale Ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTO il D.A. n. 10/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall’Avv. Salvatore Caccamo del Foro di Ragusa, difensore del signor Statello Giuseppe, elettivamente domiciliato in Ragusa in Corso Italia n°167 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Di Martino, assunto al protocollo consortile al n°14021 del 09/10/2013, con cui il ricorrente richiede il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

CONSIDERATO che con sentenza n°707/2014 lo stesso Giudice del Lavoro ha rigettato il suddetto ricorso condannando però questo Consorzio al pagamento in favore del ricorrente di un’indennità pari a dodici (12) mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al giorno del pagamento effettivo;

CONSIDERATO che sia questo Consorzio sia il signor Statello Giuseppe hanno promosso appello avverso la sentenza sopraccitata;

VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Catania – Sezione Lavoro - n°1263/2016, con cui è stata dichiarata la nullità dell’apposizione di termine al contratto stipulato il 11 marzo 2001 e, per effetto, è stato dichiarato il rapporto in questione a tempo indeterminato sin dall’origine condannando questo Consorzio alla riammissione in servizio del signor Statello Giuseppe alle condizioni e mansioni di cui al predetto contratto, riconoscendo altresì al ricorrente un’indennità risarcitoria pari a tre (3) mensilità e compensando tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

CONSIDERATO che a seguito della succitata sentenza della Corte d’Appello di Catania questo Consorzio ha proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione;

VISTA l’ordinanza n°31523/2018 della Corte di Cassazione, assunta al protocollo consortile al n°1602 del 21/02/2019, con cui la Suprema Corte ha cassato la sentenza n°1263/2016 della Corte d’Appello di Catania – Sezione Lavoro – in forza della quale il signor Statello Giuseppe era stato assunto a tempo indeterminato presso questo Ente;

VISTA la nota consortile n°1674 del 26/02/2019 con cui, in esecuzione della suddetta ordinanza n°31523/2018 della Corte di Cassazione, è stata comunicata al signor Statello Giuseppe la cessazione del rapporto di lavoro in essere con questo Consorzio;

VISTO il ricorso per riassunzione promosso avanti la Corte d’Appello di Catania dal signor Statello Giuseppe, assunto al protocollo consortile al n°2113 del 14/03/2019, contro il Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa;

CONSIDERATO che il citato ricorso appare erroneo e che l’udienza è stata fissata per giorno 09/07/2019 alle ore 9.30;

RITENUTO pertanto necessario costituirsi nel ricorso avanti la Corte d’Appello di Catania promosso dal signor Statello Giuseppe;

CHE ai superiori fini si reputa opportuno affidare la difesa all’Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Modica, legale convenzionato del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa, nelle more della rivisitazione del rapporto convenzionale alla luce delle linee guida approvate dall’ANAC con delibera n°907/2018;

SENTITO il parere favorevole del direttore generale;


DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.:

- Di autorizzare questo Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa a costituirsi nel ricorso per riassunzione promosso avanti la Corte d'Appello di Catania dal signor Statello Giuseppe e assunto al protocollo consortile al n°2113 del 14/03/2019;
- di affidare l'incarico a rappresentare questo Consorzio all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Modica, legale convenzionato del Consorzio;
- di inviare copia della presente alla Prefettura di Ragusa per il visto di cui all'art. n°63 del R.D. 15/12/1933 n°216.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Ing. Fabio Bizzini)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Sig. Francesco Nicodemo)

